

Attesa la circolare del ministero per chiarire la nuova organizzazione

# Le mille e una incertezze Tutor, portfolio, orario di lavoro e di cattedra

L'anno  
che  
comincia

DI ANTIMO DI GERONIMO



norma. Vi è poi un'ulteriore fonte, rivenibile in una norma scritta, che è l'articolo 2078 del codice civile, che prevede che anche se il contratto dicesse il contrario la fonte di comportamenti ripetuti nel tempo, favorevoli al lavoratore, questi comportamenti (che il codice chiama usi) prevalgono anche sul contratto (si veda *ItaliaOggi* dell'8/8/2000). Insomma il diritto al giorno libero esiste e va applicato. Ciò che attualmente non esiste, però, è una clausola contrattuale formulata in modo tale da evitare l'insorgenza di contenzioso.

## ■ L'ORARIO DELLA RIFORMA

Tra le maggiori difficoltà che docenti e dirigenti si trovano a fronteggiare all'inizio dell'anno vi è anche quella dell'organizzazione dell'orario. Quest'anno nelle scuole primarie potrebbero esserci meno problemi, proprio grazie alla cancellazione del tutor. Ciò potrebbe consentire di ritornare al sistema dei moduli, evitando, dunque, il ricorso al maestro prevalente. Vale a dire, alla concentrazione di due ambiti in verticale (per esempio lettere e matematica nella stessa classe a un solo insegnante) e a un solo ambito in orizzontale (un insegnante che insegna le stesse materie in due classi). Organizzazione, questa, introdotta per giustificare il tutor ma, che, di fatto, ha vanificato quasi del tutto i vantaggi della programmazione in team.

Nessun vantaggio, invece, per le scuole secondarie di I grado, dove, per esempio, a fronte di un tempo scuola (e dunque di un organico) concepito per 36 ore settimanali, le scuole dovranno assicurare un servizio di 33 ore organizzando anche una miriade di attività facoltative. Niente da segnalare per le scuole dell'infanzia dove, a fronte dell'introduzione di nuove possibilità di organizzazione del tempo scuola, vi è stato anche un incremento dei posti di lavoro. Tutto come prima, invece, nelle scuole secondarie di II grado che, almeno per un po', non saranno interessate dalla riforma.

## ■ IL CONTRATTO CHE NON C'È

A rendere più onerosa la prestazione di insegnamento contribuisce il fatto che il contratto di lavoro è scaduto dal 31 dicembre 2005. Il che vuol dire che la perdita del potere di acquisto dei salari dovuta all'inflazione degli ultimi mesi non è stata recuperata neppure parzialmente. E nella Finanziaria del 2006 i soldi per il rinnovo del contratto non ci sono. (riproduzione riservata)

**Azienda Scuola**  
a cura di  
ALESSANDRA RICCIARDI

Niente tutor, probabilmente, il portfolio forse si può fare lo stesso, ma senza aumenti di stipendio. E i docenti rischiano di lavorare gratis, anche prima della data di inizio delle lezioni, a prescindere dalla compilazione portfolio. Sono queste alcune delle questioni più importanti, ancora aperte, che in questi giorni stanno alimentando il dibattito tra gli addetti ai lavori in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico. E che attendono una soluzione entro 1° settembre, data di inizio dell'anno scolastico 2006/07. E c'è anche il problema dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Che ritorna puntualmente all'inizio di ogni anno, e che, da quando è in vigore la riforma Moratti, rende la vita difficile a docenti e dirigenti. A fronte dell'assegnazione alle scuole di un numero di docenti, calcolato dall'amministrazione centrale come se la riforma non esistesse, la stessa amministrazione, infatti, impone alle scuole di riorganizzare il servizio con le nuove regole. Dunque, facendo riferimento ai nuovi quadri orari.

E tutto ciò crea molta confusione tra i docenti, che devono fare i conti con le nuove esigenze cambiando orario più volte l'anno e, non di rado, inventandosi attività facoltative, che servono appena a garantire le prestazioni che erano di routine prima della riforma. Insomma, un clima di incertezza, che rischia di arrecare nocumento alla qualità del servizio, anche per effetto della maggiore onerosità della prestazione, alla quale non corrisponde nemmeno l'attribuzione degli emolumenti dovuti. Il contratto di lavoro, infatti, è scaduto ormai dal 31 dicembre scorso e, allo stato, non sono state nemmeno avviate le trattative. Qualche chiarimento, almeno sul fronte dell'organizzazione del lavoro, si dovrebbe avere con la circolare sull'inizio del nuovo anno, attesa per fine agosto.

## ■ TUTOR

Il 17 luglio scorso, amministrazione scolastica e sindacati hanno firmato un accordo che prevede la disapplicazione delle norme della riforma Moratti che introducevano tale figura nelle scuole. Sul tutor, dunque, salvo chiarire la competenza alla firma del contratto disapplicativo (si veda *ItaliaOggi* del 15 agosto scorso), tutto dovrebbe essere chiaro. Considerando, peraltro, che tra le mansioni tipiche del tutor avrebbe dovuto esserci la redazione del portfolio, se il tutor non c'è più non dovrebbe continuare a esistere nemmeno il portfolio. Ma anche su questo permane un forte alone di incertezza.

## ■ RISPUNTA IL PORTFOLIO

Il 25 luglio scorso, infatti, appena otto giorni dopo la firma dell'accordo, il ministero della pub-

blica istruzione ha emanato una direttiva sulla gestione dell'azione amministrativa nella quale c'è un riferimento espresso al portfolio. A questo proposito, infatti, l'amministrazione centrale ha fissato come obiettivo quello di porre in condizione le scuole di adottare scelte autonome nella valutazione e documentazione del processo didattico-apprenditivo. Il tutto nel rispetto della normativa sulla riservatezza «con particolare riferimento alla gestione dei dati sensibili degli alunni e all'inserimento nel portfolio delle competenze individuali».

## ■ CHI COMPILA IL PORTFOLIO?

Insomma, il tutor non c'è più. Dunque, il tutor non compila il portfolio. Ma se il portfolio continua a esistere chi deve compilarlo? E soprattutto, chi decide se il portfolio va utilizzato oppure no?

Sulla questione possono essere formulate solo alcune ipotesi attraverso la lettura coordinata dei testi normativi. Cominciamo dal portfolio. Allo stato, il provvedimento più recente sul portfolio è la direttiva del 25 luglio. Dalla lettura dello scarno periodo in cui si accenna al portfolio sembrerebbe evincersi che le scuole potranno decidere autonomamente se adottare il portfolio oppure no. Una volta adottato, però, qualcuno dovrà compilarlo. E siccome il tutor non c'è più, probabilmente, dovranno redigerlo i docenti del consiglio di classe.

Ciò sembrerebbe evincersi, più che da un testo normativo, dalla risposta fornita dal ministro della pubblica istruzione, Beppe Fiorino, a un'interrogazione presentata da Valentina Aprea, secondo il quale i compiti connessi alla figura del tutor vengono spalmati su tutti i docenti, facendone una funzione che fa capo a ciascuno di essi nell'ambito dei vigenti istituti e obblighi contrattuali (si veda *ItaliaOggi* dell'8 agosto scorso). Resta il fatto che la questione non è stata ancora chiarita con un provvedimento ad hoc. E dunque, è lecito attendersi delle nuove dispo-

sizioni. In vista dell'avvio dell'anno scolastico. Non di meno, la redazione del portfolio, sebbene spalmata su tutti i docenti porterebbe, almeno in parte, un mutamento delle condizioni contrattuali. E, se così fosse, sarebbe necessario un ulteriore passaggio al tavolo negoziale.

## ■ PER IL PORTFOLIO CI VOULE IL CONTRATTO

La prestazione dei docenti, infatti, è regolata contrattualmente. E dunque, ogni volta che una norma di legge introduce una nuova figura professionale o anche solo un nuovo tipo di prestazione (come per esempio la redazione del portfolio) la norma di legge, per dispiegare effetti, necessita del recepimento in sede di normazione secondaria.

Nel caso specifico, dal momento che il rapporto di lavoro è stato delegificato tramite la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, per introdurre la redazione del portfolio, potrebbe essere necessario stipulare un apposito accordo tra amministrazione e sindacati. In caso contrario potrebbe verificarsi una sorta di intervento unilaterale, da parte datoriale, che andrebbe a modificare le condizioni contrattuali attualmente vigenti.

## ■ ATTIVITÀ DI INIZIO ANNO NELLE 40 ORE

Fin qui le questioni contrattuali connesse al portfolio. Ogni anno, però, si ripresenta puntualmente il problema dello scarso grado di vigenza della clausola contrattuale riguardante le attività funzionali all'insegnamento (articolo 27 del contratto di lavoro).

Ciò sebbene il contratto di lavoro, fin dal 1995, disponga che le attività che precedono le lezioni, a partire dal 1° settembre, debbano necessariamente ricadere tra le attività collegiali funzionali all'insegnamento. Il che vuole dire che non devono superare, complessivamente, le 40 ore l'anno, sia che si tratti di attività del collegio docenti (non più di 40 ore) sia che si

faccia riferimento a quelle del consiglio di classe (di norma non più di 40 ore).

Ma nonostante tutto, non sono pochi i dirigenti scolastici che confondono queste attività con quelle di insegnamento. E dunque, impongono ai docenti di prestare servizio dal 1° settembre, facendo valere nel monte ore delle attività di insegnamento, anche se le lezioni non sono ancora iniziate. Il che equivale a dire che dal 1° settembre all'inizio delle lezioni molti docenti fanno lo straordinario gratis. Si tratta peraltro di una vecchia questione che si trascina da anni (si veda *ItaliaOggi* del 31 agosto 1999) e che rischia di produrre danni all'erario anche abbastanza consistenti qualora dovesse finire nelle aule di tribunale. Specie nel caso di azioni collettive.

## ■ IL GIORNO LIBERO

Un'altra questione sempre in sospeso è quella del cosiddetto giorno libero. Ovvero dell'articolazione della prestazione di insegnamento in 5 giorni settimanali. La prassi è ormai diffusa in tutte le scuole e poggia su solide basi giuridiche. Curiosamente, però, il contratto non sancisce espressamente questo diritto, limitandosi ad affermare che l'orario di insegnamento va ripartito in non meno di 5 giorni settimanali. Tale formulazione ha indotto taluni dirigenti scolastici a ritenere il giorno libero una sorta di concessione. Dunque, a degradare l'ispirazione al giorno libero da diritto a mero interesse. Come tale, soggetto alla discrezionalità del dirigente scolastico. Va detto subito, peraltro, che la lettera della clausola non aiuta a risolvere la questione. Che va letta, pertanto, alla luce di altre fonti.

Anche non scritte, come la consuetudine. Nel caso del giorno libero, la diffusione del comportamento è tale da ritenere sussistenti i presupposti della consuetudine. O per lo meno della cosiddetta prassi, che in forza del comportamento ripetuto, diventa referente nell'interpretazione della